


**Dott. Gian Mario Mapelli**  
**Geometra**  
**Architetto**



Via Umberto I n° 50  
20055 Renate (MI)  
Tel. 0362-925339  
Cell. 335-8404630  
e-mail gm.mapelli@libero.it

architettura - design - comunicazione  
**RE.VI.WA**  
Spreafico Arch. Walter  
Via Sannazario Inferiore, 37/A  
23890 Barzate (LC) - Cell. 333-7629952  
E: SPFWTR77@23890.it  
P: Tel. 031-6641013  
e-mail: walter@revisiwa.it  
www.archrevisiwa.it



Ai sensi della vigente legislazione in materia e della tariffa professionale restano riservati al progettista i diritti di autore.

# PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE INTERCOMUNALE (BAL\_P1)

Comune:  
Besana in Brianza (MI)  
Monticello Brianza (LC)

**PROGETTISTA:** Arch. Gianmario Mapelli

Arch. Walter Spreafico

**COMMITTENTE:** CORBETTA CARLO

Società LA NETTATUTTO s.r.l.

Società ROVELLI ANTONIO s.p.a.

**COMUNE:** 20045 Besana in Brianza (Mb)  
23876 Monticello Brianza (Lc)

**PRATICA:** ...../2009

Aggiornato:	05/08/10	16/12/13	13/05/14	09/10/15
	10/06/16	19/09/16	24/10/16	

## BOZZA CONVENZIONE URBANISTICA Comune di Besana e Monticello

DATA: 07-04-2009

**BOZZA DI CONVENZIONE PIANO ATTUATIVO BAL\_P1**

L'anno \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ presso la Sede Municipale di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ innanzi a me Dott. \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto al Collegio Notarile di \_\_\_\_\_ e senza assistenza dei testimoni avendovi i componenti rinunciato di COMUNE accordo, sono personalmente comparsi:

- il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di \_\_\_\_\_, che, in forza dell'art. \_\_\_\_\_ dello Statuto Comunale e dell'art. \_\_\_\_\_ del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del COMUNE di \_\_\_\_\_ interviene alla presente in esecuzione della deliberazione del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, deliberazione che in copia autentica viene allegata al presente atto sotto la lettera "\_\_\_"
- il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di \_\_\_\_\_, che, in forza dell'art. \_\_\_\_\_ dello Statuto Comunale e dell'art. \_\_\_\_\_ del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del COMUNE di \_\_\_\_\_ interviene alla presente in esecuzione della deliberazione del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, deliberazione che in copia autentica viene allegata al presente atto sotto la lettera "\_\_\_"

di seguito denominati "COMUNE" ovvero rispettivamente "COMUNE di Besana in Brianza" e "COMUNE di Monticello Brianza";

- il sig. Rovelli Gaetano, nato a Desio (MI) il 01/09/1951, residente a Renate (MB) in via Matteotti, n. 11 (c.f. RVLG GTN 51P01 D286K), che dichiara di intervenire nella sua qualità di rappresentante della Soc. Rovelli Antonio s.p.a. con sede a Renate (MB) in via Roma, n. 38 (P.Iva/C.F. 00890980154);  
a ciò autorizzato in forza di \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ che, per estratto certificato conforme del Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
- rep. n. \_\_\_\_\_ si allega al presente atto sotto la lettera "\_\_\_";
- la sig.ra Villa Graziella, nata a Besana in Brianza (MI) il 21/10/1944, residente a Renate (MB) in via Don Gnocchi, n. 22 (c.f. VLL GZL 44R61 A818B), che dichiara di intervenire nella sua qualità di Amministratore Unico della Soc. La Nettatutto s.r.l. con sede a Renate (MB) in via Don Gnocchi, n. 22 (P.Iva/C.F. 05003020152);  
a ciò autorizzato in forza di \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ che, per estratto certificato conforme del Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
- rep. n. \_\_\_\_\_ si allega al presente atto sotto la lettera "\_\_\_";

- il sig. Corbetta Carlo, nato a Besana in Brianza (MI) il 12/03/1939, residente a Besana in Brianza (MB) in via Casati, n. 18 (c.f. CRB CRL 39C12 A818F);

di seguito denominati "OPERATORI".

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personale io Notaio sono certo e che mi dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni, stipulano la presente Convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 28, comma 5 della L.U. 17/08/1942 n. 1150 s.m.i., nonché dell'art. 46 della L.R. 11/03/2005 n. 12 s.m.i.

#### PREMESSO

- che gli OPERATORI sono proprietari dell'area distinta nel Catasto Terreni del COMUNE di Besana in Brianza al foglio 10, mappali 29,30,140,124,23,81,84 della superficie catastale di mq 17.737,00 e reale di mq 17.923,92 e nel COMUNE di Monticello Brianza al foglio \_\_\_ mappali 3499, 3501 della superficie catastale di mq \_\_\_\_\_ e reali di mq 3.299,80;
- che l'area risulta così ripartita tra gli OPERATORI:

#### PARTICELLE COMUNE BESANA IN BRIANZA

<i>mappale</i>	<i>proprietà</i>	<i>sup. reale mq.</i>	<i>%</i>
29	Rovelli Antonio s.p.a.		
30	Rovelli Antonio s.p.a.		
140	Rovelli Antonio s.p.a.	8.341,75	46.53
141	Rovelli Antonio s.p.a. (asservita al P.L.)		
124	La Nettatutto s.r.l.	5.784,50	32.27
23	Corbetta Carlo		
81	Corbetta Carlo	3.798,67	21.20
83	Corbetta Carlo		

#### PARTICELLE COMUNE MONTICELLO BRIANZA

3499	Rovelli Antonio s.p.a.		
3501	Rovelli Antonio s.p.a.	3.299,80	100
3312	Rovelli Antonio s.p.a. (asservita al P.L.)		

e così coerenziata:

---

detta area risulta meglio identificata con contorno in tinta rossa nell'elaborato \_\_\_ allegato sotto la lettera "\_\_\_" alla presente Convenzione;

- che parte dell'area ricade su territorio del COMUNE di Besana in Brianza e costituisce un comparto soggetto a pianificazione attuativa disciplinato dalle N.T.A. del vigente P.G.T. (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 14/09/2012 pubblicato sul B.U.R.L. n. 49 del 05/12/2012);

- che nel P.G.T. di Besana in Brianza, l'area innanzi descritta, avente complessivamente una superficie territoriale rilevata pari a mq 17.923,42, risulta urbanisticamente classificata con scheda d'ambito BAL\_P1 come nuovi insediamenti produttivi/industriali;
- che parte dell'area ricade su territorio del COMUNE di Monticello Brianza ed è classificata nel piano delle regole del vigente P.G.T. come segue:
- per una superficie rilevata di mq 3.299,80: come ambito produttivo intensivo e commerciale all'ingrosso, ricompreso in un piano di lottizzazione approvato prima dell'entrata in vigore del vigente PGT, sul quale si applicano gli indici previsti nella pianificazione attuativa precedentemente approvata (superficie massima ammissibile mq 1.979,09), di cui alla convenzione urbanistica stipulata con atto del 24 giugno 1999 a rogito dott. Francesco Brini, notaio in Missaglia, n. rep. 35277/n. Racc. 6256;
- per una superficie rilevata di mq 298,44: come sedime di nuova strada di urbanizzazione, in parte già ceduta al comune di Monticello B.za, con atto del 4 novembre 2009 a rogito dott. Francesco Brini, notaio in Missaglia, n. rep. 63542/n. Racc. 18457, a fronte degli impegni presi nella convenzione urbanistica di cui al punto precedente, prevedendo la possibilità nell'ambito del Piano di lottizzazione intercomunale, nel caso in cui lo sviluppo effettivo di detta strada dovesse avere un tracciato differente, di poter procedere ad una permuta senza conguaglio tra le aree cedute e quelle effettivamente servite per la realizzazione di detta strada per una superficie pari al mappale n. 3500;
- che è intenzione degli OPERATORI provvedere all'urbanizzazione e all'edificazione di tale area, per la costruzione di edifici industriali come da progetto planivolumetrico di cui all'elaborati allegati alla presente Convenzione con tavole dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;
- che gli OPERATORI, avendo intenzione di procedere all'edificazione dell'area oggetto della presente Convenzione, hanno presentato al COMUNE di Besana in Brianza e Monticello Brianza il progetto del Piano di Lottizzazione Intercomunale a firma dell'Arch. Mapelli Gianmario iscritto all'Ordine degli Architetti di Monza e Brianza al numero 406 e dell'Arch. Spreafico Walter iscritto all'Ordine degli Architetti di Lecco al numero 990;
- che sugli aspetti igienico sanitari riguardo le soluzioni proposte l'Azienda Sanitaria Locale ha espresso il proprio parere in data \_\_\_\_\_, con verbale n. \_\_\_\_\_;
- che sugli aspetti ambientali riguardo le soluzioni proposte l'A.R.P.A. ha espresso il proprio parere in data \_\_\_\_\_, con verbale n. \_\_\_\_\_;
- che sugli aspetti ambientali Commissione Paesaggistica del COMUNE di Monticello Brianza ha espresso il proprio parere in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ con AP \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;
- che sull'aspetto tecnico-urbanistico riguardo le soluzioni proposte la Commissione Urbanistica del Comune ha espresso il proprio parere in data \_\_\_\_\_, con verbale n. \_\_\_\_\_;

- che gli OPERATORI dichiarano di assumersi tutti gli impegni e gli oneri derivanti e contenuti nella presente Convenzione;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Premesse**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, la quale è sottoscritta entro 180 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione, pena sua inefficacia.

### **Articolo 2 – Oggetto**

2.1 La presente Convenzione disciplina gli obblighi tra i COMUNI e gli OPERATORI per conseguire nei termini qui previsti l'urbanizzazione e l'edificazione del comparto secondo quanto previsto nel progetto di Piano di Lottizzazione Intercomunale BAL\_P1 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di Monticello Brianza n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e con deliberazione di Giunta Comunale di Besana in Brianza n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

2.2 La volumetria prevista nell'allegato piano attuativo e oggetto della presente Convenzione è pari una superficie lorda di pavimento di mq 7.000,00 nel COMUNE di Besana in Brianza e mq 1.979,09 nel COMUNE di Monticello Brianza.

### **Articolo 3 – Rappresentanza**

3.1 Per quanto attiene ai rapporti con il COMUNE di Besana in Brianza e con il COMUNE di Monticello Brianza relativi alla presente Convenzione, gli OPERATORI dichiarano di essere responsabili e solidali nei confronti del COMUNE di Besana in Brianza e del COMUNE di Monticello Brianza per gli impegni assunti con la presente Convenzione. La loro sostituzione dovrà in ogni caso essere tempestivamente notificata al COMUNE di Besana in Brianza ed al COMUNE di Monticello Brianza dagli OPERATORI stessi.

3.2 Tutti gli impegni e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione si trasferiranno automaticamente ai subentranti restando sin d'ora inteso che il vincolo di solidarietà tra gli OPERATORI non cesserà fino alla formale accettazione, da parte di entrambe le Amministrazioni comunali.

### **Articolo 4 – Attuazione**

4.1 L'attuazione delle edificazioni previste avverrà in conformità alle disposizioni di cui alla presente Convenzione, giusto il Piano di Lottizzazione Intercomunale BAL\_P1 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e nel rispetto della normativa prevista dagli strumenti urbanistici vigenti definiti in premessa, dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.

4.2 Le opere realizzate in esecuzione del presente Piano di Lottizzazione Intercomunale BAL\_P1 non potranno essere modificate se non previo formale assenso del COMUNE di Besana in Brianza e del COMUNE di Monticello Brianza. Per l'impianto planivolumetrico trova applicazione l'art. 14, comma 12 della L.R. 11/03/2005 n. 12, ovvero la normativa che sarà vigente all'epoca dei lavori.

## Articolo 5 – Cessioni, costituzioni di servitù

5.1 Le parti danno atto che l' OPERATORE Soc. ROVELLI ANTONIO SPA contemporaneamente alla stipula della presente convenzione permuta con il COMUNE di Monticello B.za la porzione del mappale 3500 di proprietà del COMUNE di Monticello B.za esterna all'area necessaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla porzione di strada prevista sul territorio di Monticello Brianza, con la porzione di area interna a detta area interessata da opere di urbanizzazione come indicato nella planimetria "A" allegata alla presente convenzione per una superficie complessiva di mq. 166,03. La superficie rimanente verrà monetizzata come da successivo articolo 5.6.

5.2 Gli OPERATORI in relazione al disposto di cui paragrafo I comma 5 dell'art. 28 della L.U. 17/08/1942 n. 1150 ed ai sensi dell'art. 46 della L.R. 11/03/2005 n. 12, in sede di stipula della presente Convenzione, per sè e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

- a) cedono gratuitamente al COMUNE di Besana in Brianza, che accetta, le aree interne ed esterne al Piano di Lottizzazione Intercomunale "BAL\_P1", necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla realizzazione di nuova strada e rotatoria, come indicato nell'elaborato Planimetria di Progetto allegato sotto "Tav. n. 03" alla presente Convenzione, aventi una superficie complessiva di mq **4.975,44**;
- b) assoggettano gratuitamente a favore del COMUNE di Besana in Brianza, che accetta, a servitù di uso pubblico con obbligo perpetuo, a carico degli Operatori e i propri aventi causa a qualsiasi titolo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di responsabilità civile verso terzi, le aree necessarie a soddisfare la dotazione di aree a standard a parcheggi/piazzali pubblici da reperire obbligatoriamente all'interno del Piano di Lottizzazione Intercomunale "BAL\_P1", come indicato nell'elaborato Planimetria di Progetto allegato sotto "Tav. n. 03" alla presente Convenzione, aventi una superficie complessiva di mq **1.391,69**;
- c) assoggettano gratuitamente a favore del COMUNE di Besana in Brianza, che accetta, a servitù di uso pubblico con obbligo perpetuo, a carico degli Operatori e i propri aventi causa a qualsiasi titolo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di responsabilità civile verso terzi, le aree necessarie a soddisfare la dotazione di aree a standard a verde pubblico da reperire obbligatoriamente all'interno del Piano di Lottizzazione Intercomunale "BAL\_P1", come indicato nell'elaborato Planimetria di Progetto allegato sotto "Tav. n. 03" alla presente Convenzione, aventi una superficie complessiva di mq **232,48**;

5.3 Gli OPERATORI dichiarano che le aree sopradescritte sono di loro proprietà, esenti da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, servitù passive apparenti e non apparenti, usufrutti ed usi, oneri, gravami e vincoli di ogni specie.

5.4 E' posta a carico degli OPERATORI la regolarizzazione, mediante atto registrato e trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari, di eventuali servitù richieste dal COMUNE di Besana in Brianza o dal

COMUNE di Monticello Brianza o da altri Enti. Qualora tali servitù ricadessero sulle aree di cui al punto 5.2, gli OPERATORI si faranno carico di acquisirne il preventivo nulla osta comunale. Il rilascio dei titoli edilizi abilitativi afferenti la realizzazione degli edifici privati è subordinato alla verifica e al rispetto di quanto sopra riportato.

5.5 Le parti convengono che le aree di cui al presente articolo rimangano nella disponibilità degli OPERATORI per il tempo strettamente necessario a consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 6, rispettando le scadenze prefissate.

5.6 Le aree di cui al precedente art. 5.1 necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria su territorio di Monticello B.za di superficie pari a mq 298,44, in parte (mq. 132.41) già cedute al COMUNE di Monticello Brianza nell'ambito del Piano di Lottizzazione Industriale "Cortenuova", con atto del 04/11/2009 a rogito dott. Francesco Brini notaio in Missaglia Rep. n. 63542/n. Racc. 18457, ed in parte (mq. 166.03) oggetto di permuta stipulata contemporaneamente alla presente convenzione, soddisfano in parte gli obblighi definiti nella convenzione urbanistica del Piano di Lottizzazione Industriale "Cortenuova" stipulata in data 24/06/1999 con atto a rogito dott. Francesco Brini notaio in Missaglia Rep. n.35277/n. Racc. 6256; per la restante parte di mq. 81,56, corrispondente alla differenza tra la superficie del mappale n. 3500 ceduto al Comune di Monticello B.za con atto del 04/11/2009 a rogito dott. Francesco Brini notaio in Missaglia Rep. n. 63542/n. Racc. 18457 e la superficie di mq. 298,44 interessata dalle opere di urbanizzazione (identificata nella Planimetria "A" allegata alla presente convenzione) viene monetizzata al valore di E./mq. 92,00 per un importo complessivo di E. 7.503,52 (diconsi Euro settemilacinquecentotre/52).

5.7 Le aree di cui al precedente art. 5.2 – lett. b)/c) pari a complessivi mq 1.608,66 assolvono in parte la dotazione minima delle aree a standard richiesta dal COMUNE di Besana in Brianza come specificato nella scheda d'ambito BAL\_P1 di mq 2.000,00. Pertanto, essendo la superficie assoggettata ad uso pubblico perpetuo inferiore alla dotazione minima come sopra determinata, la differenza, pari a mq 375,83, viene monetizzata al valore di €/mq 92,00, cui corrispondono complessivamente **€ 34.576,36**.

5.8 Con il presente atto il COMUNE di Besana in Brianza costituisce a tempo indeterminato servitù per la posa di rete di raccolta acque nere e meteoriche su parte del mappale sul quale verrà realizzata la nuova sede stradale, oggetto di successivo frazionamento ed identificazione catastale ai sensi del punto 5.9, a favore degli OPERATORI, che a mezzo del suo legale rappresentante qui accettano fermo restando il rispetto, da parte degli OPERATORI, degli obblighi di corretta manutenzione e detenzione della rete interrata, nonché si impegnano a non compromettere od interdire in qualsiasi modo l'utilizzo della sovrastante area di proprietà comunale. In particolare i futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno avvenire previa autorizzazione del COMUNE di Besana in Brianza alle condizioni di cui al Regolamento Comunale per le

manomissioni stradali. Tutti gli interventi necessari al ripristino dell'area di proprietà comunale e dei manufatti ivi esistenti saranno a totale carico dei richiedenti.

5.8bis Gli OPERATORI si obbligano, per sè e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di gestione, drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche recapitante nel torrente Bevera.

5.9 Al fine del perfezionamento degli atti di cessione / costituzione di servitù, come effettuati con la presente Convenzione, dovrà essere predisposto, preliminarmente all'approvazione del collaudo delle opere, frazionamento e conseguente atto di identificazione catastale a carico degli OPERATORI.

5.10 Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., vengono allegati al presente atto sotto le lettere "\_\_\_" i certificati di destinazione urbanistica relativi alle aree oggetto del Piano di Lottizzazione Intercomunale BAL\_1, redatti dai COMUNE in data \_\_\_\_\_. Le parti dichiarano in proposito che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data di redazione del suddetto certificato.

#### **Articolo 6 – Opere di urbanizzazione e prestazionali**

6.1 Gli OPERATORI, in relazione al disposto del paragrafo II, comma 5 dell'art. 28 della L.U. 17/08/1942 n. 1150 e ai sensi dell'art. 46 della L.R. 11/03/2005 n. 12, si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a sostenere gli oneri economici per realizzare, entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione, le opere di urbanizzazione sulle aree indicate al precedente art. 5, consistenti in:

- 1. realizzazione strada di collegamento tra via Italia Unita e via Piave con relativi sottoservizi, con le caratteristiche indicate nelle tavole tecniche \_\_\_\_\_;
- 2. rotatoria tra il nuovo asse stradale di cui al precedente punto e la via Piave avente diametro pari a 40 metri con anello circolatorio pari a 9 metri (comprensivo di banchine) con le caratteristiche indicate nelle tavole tecniche \_\_\_\_\_;
- 3. realizzazione di opere su aree a parcheggi/piazzali e di verde pubblico ubicate all'interno del P.L.I. con le caratteristiche indicate nelle tavole tecniche \_\_\_\_\_;

per un importo di **€ 494.902,02** (al netto dello sconto del 10% applicato alle sole opere di cui al punti 1 e 3) così come specificato negli elaborati sopra richiamati ed allegati alla presente convenzione.

6.1bis Per la realizzazione delle reti tecnologiche (sottoservizi) e/o adeguamento di quelle esistenti si dà atto del nulla-osta rilasciato dagli Enti preposti in data \_\_\_\_ e dei preventivi ad esso allegati.

6.2 Gli OPERATORI, a scomputo degli oneri di urbanizzazione ed alternativamente alla monetizzazione delle aree a standard non cedute di cui al punto 5.7, si impegnano a realizzare opere pubbliche di mitigazione/moderazione degli effetti del traffico veicolare sul territorio di Besana in Brianza consistenti in:



- riqualificazione dell'intersezione via Garibaldi/via del Castano mediante la ridefinizione/restringimento delle corsie carrabili (larghezza minima 3,50 mt), il rialzo a quota marciapiede dell'intersezione al fine di identificare la porta nord della Zona 30 e far percepire all'utente l'ingresso in ambito a velocità ridotta;
- restringimento della sede stradale all'altezza dell'intersezione via Buoizzi/via Garibaldi al fine di riqualificare i marciapiedi esistenti e gli attraversamenti pedonali di via Garibaldi;
- riqualificazione dell'intersezione via Pietro Carmine/via Garibaldi/via Beato Angelico mediante il rialzo a quota marciapiede dell'intersezione al fine di moderare la velocità dei veicoli e garantire maggiore sicurezza alla componente debole;
- riqualificazione dell'intersezione via L. Da Vinci/via Garibaldi mediante il rialzo a quota marciapiede dell'intersezione al fine di moderare la velocità dei veicoli e garantire maggiore sicurezza alla componente debole;
- rialzo a quota marciapiede dell'attraversamento pedonale di via Garibaldi al fine di identificare la porta sud della Zona 30 e far percepire all'utente l'ingresso in ambito a velocità ridotta;
- installazione di segnaletica orizzontale e verticale secondo le indicazioni fornite dagli uffici comunali;

per un importo stimato di **€ 110.000,00** così come specificato negli elaborati \_\_\_\_\_ allegati alla presente convenzione. Eventuali provvedimenti che incidano sul traffico veicolare verranno concordati tra le due Amministrazioni comunali.

6.3 Gli OPERATORI si impegnano altresì a progettare e realizzare opere di viabilità stradale e di mobilità leggera che saranno puntualmente individuate dal COMUNE di Besana in Brianza per un importo complessivo quantificato in base all'ultimo listino prezzi C.C. di **€ 180.000,00** oltre eventuali economie conseguite in sede di progettazione delle opere di cui ai punti 6.1 e 6.2 al fine del raggiungimento dell'importo complessivo indicato al punto 6.6. Per la realizzazione delle opere gli OPERATORI si impegnano a depositare il progetto esecutivo per l'ottenimento del titolo abilitativo entro il termine di 4 mesi dalla semplice comunicazione del COMUNE di Besana in Brianza di individuazione dell'opera nonché ad eseguire la stessa entro il termine di due anni dal rilascio del titolo abilitativo.

6.4 Si dà atto che le spese relative all'esecuzione delle opere previste sul territorio di Besana in Brianza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, verrà effettuata a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti ai sensi dell'art. 45 della L.R. 11/03/2005 n. 12.

6.5 Si dà atto altresì che l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l'intervento previsto su Besana in Brianza, valutati sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 08/09/2011 relativa all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e salvo l'eventuale adeguamento conseguente a futuri provvedimenti di carattere generale disposti dal COMUNE di Besana in Brianza, ammonta a quanto di seguito indicato:

destinazione produttiva:

OOUU primaria	€/mq 27,10 x mq 7.000,00 =	<b>€ 189.700,00</b>
OOUU secondaria	€/mq 22,00 x mq 7.000,00 =	<b>€ 154.000,00</b>
Totale		<b>€ 343.700,00</b>

6.6 Complessivamente, a fronte dell'importo di cui sopra, dovuto al COMUNE di Besana in Brianza per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (stimati in € 343.700,00) e monetizzazione di aree a standard (determinati in € 34.576,36), verranno realizzate opere di urbanizzazione di cui al punto 6.1 e prestazionali di cui ai punti 6.2 e 6.3 per un importo stimato alla data odierna di complessivi **€ 784.902,02** (al netto dello sconto del 10% applicato), come risulta dal computo metrico estimativo facente parte della predetta deliberazione già allegata alla presente Convenzione sotto la lettera "\_\_\_".

6.7 L'importo delle opere di cui sopra è superiore a quello determinato dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione e monetizzazione di aree a standard calcolati nella misura vigente pertanto, nulla sarà dovuto al COMUNE di Besana in Brianza da parte degli OPERATORI che si obbligano, in ogni caso, a sostenere economicamente la spesa per la completa realizzazione delle opere suddette, anche qualora lo sviluppo dei successivi livelli di progettazione comportasse un incremento dei costi stimati, senza che ciò determini diminuzione dell'importo destinato agli interventi di cui al punto 6.3.

6.8 Si dà atto che le spese relative all'esecuzione delle opere previste sul territorio del COMUNE di Monticello Brianza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, verrà effettuata a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti ai sensi dell'art. 45 della L.R. 11/03/2005 n. 12.

6.9 Si dà atto altresì che l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l'intervento previsto su Monticello Brianza valutati sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ relativa all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e salvo l'eventuale adeguamento conseguente a futuri provvedimenti di carattere generale disposti dal COMUNE di Monticello Brianza, ammonta a quanto di seguito indicato:

destinazione produttiva:

OOUU primaria	€/mq 14,11 x mq 1.979,09 =	<b>€ 27.924,96</b>
OOUU secondaria	€/mq 12,06 x mq 1.979,09 =	<b>€ 23.867,83</b>

6.10 Complessivamente, a fronte dell'importo di cui sopra, dovuto al COMUNE di Monticello B.za per oneri di urbanizzazione primaria, verranno realizzate opere di urbanizzazione primaria per un importo stimato alla data odierna di **€ 32.812,57** come risulta dal computo metrico estimativo facente parte della predetta deliberazione già allegata alla presente Convenzione sotto la lettera "\_\_\_".

6.11 L'importo delle opere di cui sopra compreso l'importo delle opere già realizzate con relative cessione degli standard nella convenzione citata è superiore a quello determinato dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati nella misura vigente; pertanto, nulla sarà dovuto al

COMUNE di Monticello Brianza da parte degli OPERATORI che si obbligano, in ogni caso, a sostenere economicamente la spesa per la completa realizzazione delle opere suddette, anche qualora lo sviluppo dei successivi livelli di progettazione comportasse un incremento dei costi stimati.

6.12 L'acquisizione dei titoli edilizi afferenti all'edificazione privata sul territorio del COMUNE di Besana in Brianza in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo sarà subordinato al rilascio dei titoli abilitativi relativi alle opere consistenti nella realizzazione degli interventi di mitigazione viabilistica previsti sulla via Garibaldi.

6.13 L'acquisizione dei titoli edilizi afferenti all'edificazione privata sul territorio del COMUNE di Monticello Brianza in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo sarà subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria.

#### **Articolo 7 – Oneri di smaltimento rifiuti**

7.1 La quota oneri relativa allo smaltimento rifiuti sarà effettivamente determinata ai sensi di legge in sede di acquisizione del titolo edilizio abilitativo afferente la realizzazione degli edifici privati.

#### **Articolo 8 – Scarichi**

8.1 Gli OPERATORI si obbligano ad osservare, per le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le norme vigenti in materia di scarichi e le relative prescrizioni apposte nelle concessioni e autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 9 – Obblighi a carico del Comune di Besana in Brianza**

9.1 Il COMUNE di Besana in Brianza al fine di realizzare il nuovo asse stradale si impegna, con l'accollo agli OPERATORI di tutte le relative spese, all'acquisizione dell'area di cui al mappale 26 al fg. 10 per una superficie di circa di mq 1.001,41 mediante cessione bonaria ovvero promuovendo un'azione di esproprio nei confronti della proprietà.

#### **Articolo 10 – Obblighi a carico degli Operatori**

10.1 Gli OPERATORI si impegnano con atto di liberalità a versare al momento della sottoscrizione del presente atto al COMUNE di Monticello Brianza a favore della collettività l'importo di € **15.000,00**, che il COMUNE di Monticello Brianza utilizzerà per realizzare un tratto di marciapiede lungo la via Bocconi, al fine di rendere più sicuro il transito pedonale.

10.2 La proprietà ROVELLI, in qualità di parte attuatrice del presente P.L.I. BAL\_P1, per l'attuazione di opere idrauliche atte ad evitare futuri inondazioni della zona industriale esistente ha consentito la realizzazione di un'area di spagliamento di notevoli dimensioni sull'area in proprietà esterna al P.L.I. in COMUNE di Monticello Brianza ed individuata dai mapp. 3353, 3366, 2588, 3371 di complessivi mq 13.415,00 opera prevista dal Piano Regionale di Tutela delle Acque del Fosso Bevera n. 164.

10.3 Gli OPERATORI si impegnano alla demolizione del ponticello su torrente Bevera esistente lungo il mapp. 12 come previsto nello studio di verifica di compatibilità idraulica

dell'attraversamento esistente redatto dal Dott. Massimo Riva Geologo. La demolizione dovrà essere eseguita con la realizzazione del nuovo accesso dalla strada di P.L.I. per il mapp. 124 comunque prima dell'inizio lavori dei fabbricati.

10.4 Gli OPERATORI si impegnano a versare al momento della sottoscrizione del presente atto al Comune di Monticello Brianza l'importo di € 7.503,52 (euro settemilacinquecentotre/52 derivante da 92,00 E./mq x 81,56 mq.) corrispondente alla monetizzazione di mq 81,56 (380 – 298,44) derivanti dalla differenza del mapp. 3500 di proprietà di codesta amministrazione e la superficie occupata dal nuovo tracciato stradale, tutto ciò viene attuato in base a quanto previsto nell'atto di provenienza citato all'art. 5.6 ed in base alla planimetria "A" allegata alla presente convenzione.

### **Articolo 11 – Esecuzione opere di urbanizzazione**

11.1 Per l'affidamento dei lavori gli OPERATORI dovranno rispettare le disposizioni vigenti in materia, osservando altresì eventuali ulteriori modalità operative che l'Amministrazione comunale dovesse fornire a tale riguardo.

11.2 Qualora, per effetto di ribassi d'asta eventualmente conseguiti dagli OPERATORI in sede di gara, l'importo del contratto risultasse inferiore a quello determinato dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione calcolati nella misura vigente, gli stessi OPERATORI si obbligano a corrispondere al COMUNE la differenza entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, salvo che il Comune non ritenga di destinare detto importo per le finalità di cui al precedente art. 6.3. Entro tale termine, gli OPERATORI medesimi dovranno trasmettere al COMUNE copia dell'intera documentazione afferente gli atti di gara, al fine di consentire al COMUNE stesso l'espletamento dell'attività di vigilanza volta a verificare la regolarità delle procedure di affidamento.

11.3 Gli OPERATORI si impegnano nei confronti del COMUNE e si accollano ogni onere inerente la progettazione, nonché tutti gli adempimenti tecnici connessi e conseguenti nei limiti degli importi stabiliti.

11.4 Gli OPERATORI, in qualità di committenti dovranno nominare, a loro spese, il direttore dei lavori, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

11.5 Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 6, gli OPERATORI dovranno presentare a parte il progetto definitivo-esecutivo a firma di tecnici abilitati, corredato anche dall'istanza e dalla documentazione necessaria per acquisire il relativo titolo edilizio abilitativo, redatto in accordo con gli uffici comunali preposti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia per il conseguente esame e la successiva approvazione.

11.6 La nuova strada di collegamento tra il nuovo comparto edilizio e la via Piave in Besana in Brianza dovrà essere tracciata e resa percorribile con tout-venant prima dell'inizio lavori degli edifici privati, in modo tale che l'accesso al cantiere in fase di esecuzione di tutte le opere edilizie potrà avvenire anche da Via Piave, provvedendo ad installare la dovuta segnaletica e gli opportuni

dissuasori al fine di non consentire il transito privato nell'area di cantiere. L'apertura del nuovo asse stradale al transito potrà avvenire solo a seguito del collaudo positivo del medesimo e della rotatoria su via Piave nonché dei lavori previsti al punto 6.2 sulla via Garibaldi in territorio di Besana in Brianza.

11.7 L'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esclusa la sede stradale viaria, avverrà contemporaneamente e gradualmente alla costruzione degli edifici privati in modo da assicurare la giusta proporzionalità dei servizi necessari e indispensabili in rapporto all'effettiva realizzazione degli edifici stessi. Essa potrà, quindi, avvenire per lotti, purché funzionali, garantendo comunque la soglia minima di proporzionalità rispetto al grado di attuazione dell'intervento privato. La sede stradale viaria deve essere completata contemporaneamente con l'ingresso da via Piave e via Italia Unita asfaltata e carrabile nello stesso momento. Per quanto attiene la rete di illuminazione pubblica, i primi tre punti luci, previsti da installare sulla strada di P.L.I., verranno allacciati su via Italia Unita.

11.8 Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate rispettando le scadenze delle fasi temporali stabilite nei termini di validità dei titoli abilitativi e, comunque, per le opere di cui ai punti 6.1 e 6.2 non successivamente rispetto alla conclusione dei lavori afferenti la realizzazione degli edifici privati.

11.9 Fermo restando quanto precedentemente disposto, indipendentemente dalla tempistica di attuazione dell'intervento privato, il progetto definitivo delle opere pubbliche previste in via Garibaldi, corredato anche dall'istanza e dalla documentazione necessaria per acquisire il relativo titolo edilizio abilitativo, dovrà comunque essere presentato non oltre tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. L'inizio dei lavori dovrà avvenire, previo rilascio del titolo abilitativo, entro il 15 giugno 2017 e comunque entro il termine previsto dal titolo abilitativo concordando con gli uffici comunali le modalità e la tempistica di esecuzione dei lavori che dovranno avere luogo durante il periodo di chiusura delle scuole.

11.10 Qualora le opere di urbanizzazione non dovessero essere ultimate entro i termini indicati nei titoli abilitativi per cause dipendenti dalla volontà degli OPERATORI, oltre alla corresponsione al COMUNE della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, verrà applicata ed introitata dal COMUNE, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3% dell'importo totale di spesa relativo alle opere di urbanizzazione in ritardo, sino ad un massimo del 10% del loro importo complessivo.

11.11 Le opere di urbanizzazione indicate al precedente art. 6 passeranno gratuitamente al COMUNE dopo che sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte, in conformità al progetto esecutivo, redatto secondo le disposizioni vigenti in materia ed approvato dal COMUNE, a seguito di collaudo tecnico-amministrativo, esperito da parte degli uffici comunali preposti o da parte di tecnici appositamente incaricati dal COMUNE, con spese comunque a carico degli OPERATORI, da eseguirsi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori che gli OPERATORI stessi dovranno

avere cura di comunicare al COMUNE a mezzo lettera raccomandata. Gli OPERATORI si obbligano a corrispondere prontamente al COMUNE, entro 30 giorni dalla richiesta, gli importi che quest'ultimo dovrà sostenere per il conferimento di tale incarico. L'efficacia della decorrenza del termine per l'esecuzione del collaudo è comunque subordinata alla presentazione da parte degli OPERATORI degli elaborati progettuali "come costruito" (as built), unitamente a tutte le certificazioni di legge relative agli impianti e ai materiali impiegati nell'esecuzione. Dalla data del formale atto di presa in carico, da redigersi entro 3 mesi dal collaudo delle opere in questione, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 5.2 – lett. b)/c), il COMUNE si assumerà l'obbligo della manutenzione ordinaria, straordinaria e della responsabilità civile verso terzi, oltre quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Unica eccezione la manutenzione delle aree sistemate a verde che viene posta convenzionalmente a carico degli OPERATORI per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di fine lavori, il primo per verificare il reale grado di attecchimento dell'impianto previsto in progetto e il secondo ed il terzo per accertare il completamento ottimale del ciclo vegetativo di tutto l'impianto.

11.12 Qualora il COMUNE non procedesse nei termini previsti all'individuazione del collaudatore di cui sopra, senza giusta causa, gli OPERATORI previa diffida ad adempiere notificata al COMUNE, potranno procedere direttamente alla nomina degli stessi, a norma di legge, incaricando tecnici propri. I relativi atti di collaudo saranno successivamente approvati dal COMUNE.

11.13 Fatto salvo quanto riportato nel presente articolo, il COMUNE si riserva la facoltà di esperire direttamente con tecnici propri o allo scopo nominati, a spese degli OPERATORI, eventuali collaudi in corso d'opera ogni qualvolta l'entità, il tipo o la particolarità dei lavori, lo rendesse opportuno.

11.14 Viene riconosciuta la facoltà in capo al COMUNE di richiedere agli OPERATORI l'introduzione di varianti ai progetti e ai lavori autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione, qualora per motivate ragioni tecniche si rendesse necessaria la loro modifica, il tutto nei limiti degli importi stabiliti.

11.15 **Qualora** l'importo e l'entità dei lavori derivanti dallo sviluppo dei successivi livelli di progettazione fosse superiore agli impegni assunti, gli OPERATORI si obbligano comunque a sostenerne i relativi costi sempre nei limiti degli importi stabiliti.

11.16 Gli OPERATORI si obbligano a tracciare a propria cura e spese tutto quanto attiene alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione intercomunale BAL\_P1, con l'apposizione di picchetti inamovibili, che dovranno essere verificati alla presenza dell'incaricato dall'ufficio comunale preposto.

10.17 Gli OPERATORI si assumono l'impegno e l'onere ad eseguire la pulizia delle strade pubbliche durante l'esecuzione delle opere inerenti l'attuazione del Piano di Lottizzazione Intercomunale BAL\_P1, nonché a provvedere al totale ripristino della pavimentazione stradale secondo le indicazioni degli uffici comunali preposti, qualora la realizzazione degli interventi ne comportasse il deterioramento.

11.18 I certificati di agibilità potranno essere rilasciati soltanto ad opere di urbanizzazione ultimate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità sopra enunciati, e collaudate con esito favorevole secondo quanto sopra indicato.

## **Articolo 12 – Garanzie**

12.1 Gli OPERATORI, in relazione al disposto del paragrafo IV, comma 5 dell'art. 28 della L.U. 17/08/1942 n. 1150 e ai sensi dell'art. 46 della L.R. 11/03/2005 n. 12, si obbligano per sè e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a fornire, al momento della stipula dell'atto notarile, fideiussione bancaria e/o di primario istituto assicurativo, in tal caso previamente concordato con il COMUNE, con validità minima fino alla data di assunzione di carattere definitivo degli atti di collaudo delle opere di urbanizzazione, a garanzia dell'esatta e piena osservanza degli impegni assunti per garantire, nel rispetto delle procedure di legge attualmente vigenti, la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

12.2 La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione comunale.

12.3 La fideiussione dovrà avere validità minima fino alla data di assunzione di carattere definitivo degli atti di collaudo delle opere di urbanizzazione e dovrà prevedere eventualmente il rinnovo automatico; lo svincolo dovrà avvenire solo previa comunicazione/liberatoria da parte dell'amministrazione comunale.

12.4 La somma garantita dovrà corrispondere all'importo dei lavori precedentemente determinato afferenti le opere da eseguire, incrementato del 35% (per IVA, spese tecniche, imprevisti e spese varie) per un importo complessivo di € 1.103.914,70 così suddiviso € 1.059.617,73 a favore del COMUNE di Besana in Brianza ed € 44.296,97 a favore del COMUNE di Monticello Brianza.

12.5 In caso di inosservanza degli obblighi assunti dagli OPERATORI, il COMUNE per la propria quota potrà liberamente riscuotere la fideiussione, dando atto che l'Istituto garante dovrà versare l'importo richiesto dal COMUNE anche in assenza della preventiva escussione del debitore principale, senza formalità alcuna, previa diffida dell'esatto adempimento, da notificarsi e trasmettersi con lettera raccomandata. Decorso tale termine potrà effettuarsi la rivalsa diretta nei confronti dell'Istituto garante che ha rilasciato la fideiussione.

12.6 A tal fine, nella polizza fideiussoria, l'Istituto garante rinunzierà al termine semestrale previsto dal comma 1 dell'art. 1957 del Codice Civile e si obbligherà a versare al COMUNE, a prima richiesta, con esclusione del beneficium escussionis, senza eccezioni o ritardi, e comunque entro il termine di 15 giorni, la somma garantita, o la minore, richiesta dal COMUNE stesso.

12.7 La fideiussione consegnata in sede di stipula della presente Convenzione verrà restituita agli OPERATORI, qualora i propri aventi causa la sostituiscano con altra fideiussione avente entità e

caratteristiche pari a quella già depositata, eventualmente ridotta per effetto di quanto sopra previsto.

12.8 Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione da eseguire, così come precedentemente determinato, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della Convenzione o da questa richiamate, nonché per gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al COMUNE. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione delle opere di urbanizzazione a cura degli OPERATORI, nonché i costi di riparazione che si dovessero rendere necessari per rimuovere difetti di costruzione manifestatisi nel periodo intercorrente tra la presa in carico da parte del COMUNE delle medesime opere e la data di assunzione di carattere definitivo degli atti di collaudo, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal COMUNE a qualsiasi titolo, in applicazione della presente Convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

12.9 Il COMUNE si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostituzione dei medesimi OPERATORI e a loro spese rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essi non vi abbiano provveduto entro il termine stabilito e il COMUNE li abbia messi in mora con un preavviso non inferiore in ogni caso a 30 giorni.

12.10 In caso di inadempienza da parte degli OPERATORI di una o più clausole contenute nella presente Convenzione, il COMUNE potrà procedere a sospendere il rilascio o il perfezionamento dei titoli edilizi abilitativi per la realizzazione degli edifici privati, nonché l'eventuale efficacia di quelli già rilasciati o perfezionati, oltre al rilascio dei relativi certificati di agibilità.

12.11 Qualora l'entità o la particolare natura delle opere di urbanizzazione lo rendesse opportuno, il COMUNE si riserva la facoltà di richiedere agli OPERATORI di produrre idonea polizza indennitaria decennale, nonché per responsabilità civile verso terzi decennale, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

### **Articolo 13 – Trasferimento obblighi**

13.1 In caso di eventuale alienazione parziale e/o totale delle aree oggetto del comparto edificatorio a terzi e di contestuale trasmissione a terzi degli obblighi e dei diritti derivanti dal presente atto, gli OPERATORI resteranno solidalmente responsabili dell'esecuzione degli obblighi e degli impegni assunti e previsti dalla Convenzione, a meno che i terzi aventi causa, in possesso degli eventuali requisiti di legge previsti, subentrino integralmente nelle garanzie finanziarie e fideiussorie di cui al precedente art. 12. In caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, gli OPERATORI ed i successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il COMUNE di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti delle aree. In ogni caso, negli atti di trasferimento,



dovranno essere inserite clausole da riportare nella nota di trascrizione, nelle quali l'acquirente per sé, eredi o comunque aventi causa dichiarerà di conoscere ed accettare il contenuto della presente Convenzione e si obbligherà a rispettarla, dichiarando altresì di impegnarsi a inserire negli atti, nel caso di successiva rivendita, le norme e i vincoli contenuti nel presente atto.

#### **Articolo 14 – Validità**

14.1 Il presente Piano attuativo ha validità massima di anni 10 calcolata con decorrenza dalla data di stipula della presente Convenzione.

#### **Articolo 15 – Disposizioni finali**

15.1 Tutte le spese nascenti e derivanti dalla presente Convenzione, nonché gli atti relativi e conseguenti, saranno a totale carico degli OPERATORI. A tal fine gli OPERATORI si riservano di chiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

15.2 Entro 60 giorni dalla stipula della presente Convenzione gli OPERATORI faranno pervenire al COMUNE copia completa dell'atto debitamente registrato e trascritto.

15.3 Gli OPERATORI dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di ipoteca legale che possa competere in dipendenza della presente Convenzione ed autorizzano la trascrizione del presente atto presso l'Agenzia del Territorio di Milano, Servizi di Pubblicità Immobiliari, Circostrizione II, affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte, sollevando l'Agenzia da ogni responsabilità al riguardo.

15.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme delle leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

15.5 La definizione di eventuali controversie non componibili in via amichevole, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Costituiscono allegati integranti e sostanziali della presente Convenzione i seguenti documenti:


- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

Gli OPERATORI

Il COMUNE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



ALLEGATO "A" - PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA BOZZA DI CONVENZIONE - Scala 1:500  
TRATTO DI STRADA INTERNO AL P.L.I. BAL\_P1